

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI, ROSELLI, ZACCARI, CELASCO  
LIMONI, AGRIMI, PECORARO, BARTOLOMEI e GATTO Eugenio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1964

Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 novembre 1962, n. 1617, come è noto, reca disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedre nelle scuole di istruzione secondaria.

I criteri circa la retribuzione delle ore di insegnamento soprannumerarie sono stabiliti nell'articolo 3 della legge stessa.

Senonchè, tale ultima norma, pur nella apparente semplicità della sua formulazione, ha dato adito a più interpretazioni, le cui difformità sul piano delle conseguenze pratiche sono particolarmente rilevanti con riguardo sia alla sfera degli interessi del personale docente, sia a quella dell'Erario.

Più in particolare, in base alla più restrittiva delle interpretazioni suggerite, le ore in soprannumero dovrebbero essere retribuite assumendo a base, per la determinazione del compenso, lo stipendio relativo al coefficiente iniziale del ruolo di appartenenza, con esclusione degli aumenti periodici biennali e di ogni altro assegno accessorio.

Per contro, secondo la interpretazione più estensiva il pagamento dovrebbe essere ragguagliato all'intero trattamento economico in godimento, comprensivo, come tale, dello

stipendio, degli eventuali aumenti periodici e di tutti gli assegni accessori, tranne l'aggiunta di famiglia.

Ma una siffatta interpretazione, che pure sembra confortata dall'elemento letterale del testo legislativo, comporterebbe un notevole onere finanziario della cui copertura manca la previsione nella legge. Deve pertanto escludersi che essa possa corrispondere alla volontà del legislatore.

Al fine di dirimere ogni incertezza in merito, si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge volto a dare interpretazione autentica alla norma controversa.

Come si evince dal testo del provvedimento, l'interpretazione che si propone offre una soluzione intermedia tra quelle sopra accennate, in quanto prevede che lo stipendio, al quale viene ragguagliato il pagamento dell'insegnamento supplementare nelle prescritte misure percentuali, sia quello corrispondente al coefficiente in godimento, ma esclude che si possa anche tener conto degli aumenti biennali e degli altri assegni.

Ovviamente, la soluzione proposta non vuole soddisfare una esigenza di opportunità pratica, quale potrebbe essere quella di

realizzare una situazione di equilibrio fra le tesi contrapposte; al contrario, i motivi che la sostanziano appaiono validi ed apprezzabili sul terreno delle argomentazioni strettamente giuridiche. E ciò apparirà tanto più esatto, ove si consideri che, nella previsione della legge, l'insegnamento delle ore soprannumerarie disponibili in un istituto può essere affidato solo a docenti che prestino servizio nello stesso istituto. Sembra perciò potersi affermare che l'insegnamento di ore soprannumerarie non si configuri come incarico autonomo, distinto dall'insegnamento principale, ma piuttosto come un prolungamento del normale orario di servizio, rispetto al quale esso si pone, quindi, in un rapporto di stretta ed organica connessione.

Sotto tale aspetto, la prestazione di ore di insegnamento in soprannumero si caratterizza per una sostanziale affinità con il lavoro straordinario svolto, oltre l'orario di obbligo, dal personale civile dell'Amministrazione statale, tanto più che, al pari del lavoro straordinario, essa ha carattere del tutto facoltativo.

Per la rilevata analogia, oltre che per le altre considerazioni che precedono, deve concludersi che la sola interpretazione aderente al pensiero del legislatore è quella che, senza contrastare con il testo letterale della disposizione legislativa, sia riconducibile ai criteri già accolti dalla legislazione per la regolamentazione del compenso per lavoro straordinario nei confronti degli impiegati civili dello Stato. Ed in ossequio a tali criteri, nonchè al divieto (generalmente affermato nelle relative leggi istitutive) secondo cui gli assegni accessori non possono essere concessi più di una sola volta, nella norma interpretativa proposta si chiarisce che la retribuzione delle ore soprannumerarie di insegnamento va calcolata sul solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si precisa che gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 1617, si applicano, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, a tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica, anzichè solo agli istituti e scuole d'arte.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.

## Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che l'estensione, in esso prevista, degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, riguarda tutti gli istituti e scuole di istruzione artistica.